

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 164/A

presentata dai Consiglieri regionali
PINNA Rossella - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU
- FORMA - LOTTO - MANCA Gavino - MELONI - MORICONI - PISCEDDA - RUGGERI -
SABATINI - SOLINAS Antonio - TENDAS

il 17 dicembre 2014

Interventi per la promozione
e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), il legislatore è intervenuto introducendo, a latere dell'interdizione e dell'inabilitazione, la figura dell'amministratore di sostegno, una nuova forma di tutela delle persone parzialmente o totalmente prive di autonomia.

Lo scopo dell'istituzione dell'amministratore di sostegno è di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Questo istituto va a rivoluzionare quello dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Infatti, con l'interdizione, il soggetto interdetto non può compiere atti giuridicamente validi, che vengono posti in essere a suo nome e nel suo interesse da parte del tutore nominato dall'autorità giudiziaria; con l'inabilitazione, invece, l'inabilitato può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell'assistenza di un curatore, nominato anch'esso dall'autorità giudiziaria.

La legge n. 6 del 2004 dà, invece, vita a un sistema di tutela flessibile che consente di adottare lo strumento che meglio soddisfa le esigenze del singolo caso concreto, allentando il rigore dell'obbligatoria pronuncia dell'interdizione e ponendosi come una norma particolarmente orientata alla persona, per la salvaguardia della sua dignità e dei suoi diritti.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana, continuando, altresì, a essere titolare del potere di compiere in via autonoma tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva dell'amministratore di sostegno.

Con la citata norma si è allargata la gamma di soggetti che possono usufruire della misura di protezione, coinvolgendo non solo i soggetti in condizione di abituale infermità, ma anche coloro che, affetti da una menomazione fisica o psichica, sono in tutto o in parte privi di autonomia nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

La norma protegge anche i soggetti che non possono definirsi abitualmente infermi di mente, come le persone deboli nella mente per l'età, per la perdita di consapevolezza a causa dell'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, persone semplicemente ingenue, facilmente raggirabili, che vivono abitualmente in condizioni di isolamento sociale, persone con disturbi di personalità con comportamenti disordinati, persone che hanno stili di vita fuori dalle norme sociali, ma che potrebbero essere reintegrate e che necessitano, dunque, di un supporto.

La novità della norma consiste nel sostenere, piuttosto che deprimere, l'attivazione delle facoltà residue dell'individuo che ne è "destinatario", consentendo a quest'ultimo, data la sua fragilità, una partecipazione graduale e vigilata alla gestione della propria vita, dei propri interessi patrimoniali, riconoscendogli la facoltà di autodeterminarsi sul terreno esistenziale, comprendenti atti di natura personale e familiare che non siano incompatibili con il livello di capacità effettivamente residuo.

La Regione, soprattutto in questo periodo storico, ha il dovere politico, morale e civile di darsi di una norma regionale che risponda alle chiamate di "solidarietà" e di "sussidiarietà" verso i soggetti socialmente deboli e la figura dell'amministratore di sostegno va incontro, senza alcun dubbio, alle esigenze, fortemente avvertite e segnalate, dalle Associazioni e dai familiari delle persone che versano nelle condizioni appena descritte.

A distanza di dieci anni dall'emanazione della norma nazionale, il ricorso all'istituto dell'amministratore di sostegno è ancora poco diffuso a livello regionale e il presente intervento normativo vuole colmare un vuoto legislativo per promuovere e sostenere detto istituto giuridico.

L'amministratore di sostegno, se correttamente impiegato, può costituire lo strumento di tutela giuridica "principe", in grado di consentire ai soggetti deboli di dare piena attuazione alla propria identità e dignità e tendere alla piena realizzazione di sé.

Il presente progetto di legge si pone, pertanto, coerentemente come naturale prosecuzione della legge n. 6 del 2004, dettando regole volte a garantire un'efficace attuazione su tutto il territorio regionale e un maggior ricorso a questo strumento di protezione giuridica.

L'azione regionale vede attivare, a livello provinciale e locale, servizi di supporto e interventi che conducano alla creazione e al consolidamento di reti, allo sviluppo delle competenze del tessuto sociale, allo scambio di buone pratiche e a interventi di informazione e formazione.

Questi i principi ispiratori che compongono gli otto articoli:

L'articolo 1 riassume la ratio della proposta, cioè quella di promuovere e valorizzare la tutela dei soggetti legittimati a usufruire dell'amministratore di sostegno.

L'articolo 2 elenca gli interventi che la Regione, in cooperazione con gli altri soggetti, pubblici o privati, si propone di realizzare, tra i quali anche l'istituzione di un apposito fondo, per i casi sociali senza patrimonio, finalizzato a erogare agli amministratori di sostegno un'indennità, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 379 del codice civile, come richiamato dall'articolo 411 del codice civile.

L'articolo 3 prevede la creazione di strutture di consulenza, su base provinciale, denominate "Ufficio di protezione giuridica" alle quali gli amministratori di sostegno possono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato.

L'articolo 4 dispone la nascita di uno sportello, gestito a livello locale, denominato Sportello dell'amministrazione di sostegno, il quale dovrà assolvere diversi compiti (raccordo con gli uffici del giudice tutelare, attività di informazione e formazione, aggiornamento, funzioni di osservatorio dei bisogni delle famiglie e dei soggetti coinvolti). Lo scopo principale è di favorire la conoscenza e la capillare diffusione di tale istituto.

L'articolo 5 prevede la collaborazione tra comuni e Plus per la formazione e conservazione dell'elenco di soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, previo esame del possesso dei requisiti. L'elenco si pone come strumento utile per monitorare l'andamento dell'attuazione della norma sul territorio regionale e funzionale anche all'individuazione dei soggetti ai quali rivolgere le azioni di formazione e aggiornamento, nondimeno costituire un supporto alle funzioni del giudice tutelare.

L'articolo 6 istituisce la creazione del "Registro regionale dei soggetti atti alla protezione delle persone prive, in parte o in tutto, di autonomia" presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, suddividendo e individuando i soggetti interessati all'iscrizione per ambiti provinciali.

L'articolo 7 dispone le norme di attuazione attraverso il regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 8 contiene la norma finanziaria.

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai consiglieri

PERRA, Presidente - TOCCO, Vice Presidente - RUGGERI, Segretario - GALLUS, Segretario - CHERCHI - CONTU - COSSA - COZZOLINO - FORMA - OPPI - PINNA (relatore) - PIZZUTO - USULA

pervenuta il 4 giugno 2018

La Sesta Commissione nella seduta del 16 maggio ha licenziato all'unanimità dei presenti la presente proposta di legge recante "Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno e tutela dei soggetti deboli".

La PL 164, depositata il 17 dicembre 2014, è stata iscritta per la prima volta all'ordine del giorno della Commissione nella seduta del 16 novembre 2016; in quell'occasione dopo aver sentito l'illustrazione della proponente, la Commissione ha deliberato di istruire il provvedimento procedendo ad una serie di audizioni e in particolare sono stati sentiti l'ANCI, l'AMM.SO, l'Abc Sardegna e l'ANFASS, i quali hanno fornito spunti e suggerimenti utili ai fini dell'istruttoria.

In seguito, l'esame è stato sospeso per oltre un anno, tant'è che prima di proseguire con istruttoria, nella seduta del 29 novembre 2017, è stato dato mandato alla proponente di rivedere e aggiornare il testo.

Preso atto delle modifiche apportate, il 31 gennaio 2018, la Commissione ha approvato l'articolo, eccezion fatta per la norma finanziaria riguardo alla quale, ha preferito richiedere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, la relazione tecnico finanziaria alla Giunta regionale.

Giacché la Giunta, non ha provveduto a riscontrare la richiesta, la Commissione nella seduta del 22 marzo 2018, ha concluso l'esame dell'articolo, e ha inviato il provvedimento alle Commissioni Prima e Terza e al Consiglio delle autonomie locali (CAL) per il parere di competenza.

La Prima Commissione ha formulato delle osservazioni molto puntuali che sono state ritenute utili e pertanto quasi integralmente accolte, eccezion fatta, per le ragioni che si diranno a breve, per quelle inerenti l'attribuzione delle funzioni alle Province.

Anche il CAL nel parere deliberato il 9 maggio 2018 ha espresso fortissime perplessità sulla scelta di attribuire funzioni di gestione dell'Ufficio di protezione giuridica alle Province, in quanto "prive da tempo di rappresentanza politica, senza risorse e sospese, a seguito delle alterne vicende che le hanno coinvolte, in una sorta di limbo ordinamentale indefinito", e alla luce del fatto che il conferimento di funzioni dovrebbe essere sempre accompagnato dall'attribuzione di risorse adeguate.

Sul punto il CAL ha chiesto anche di essere audito dalla Commissione e nel corso dell'incontro, avvenuto il 16 maggio, è emersa con evidenza la circostanza che l'individuazione della Provincia quale ente di riferimento che assume l'amministrazione degli UPG, è frutto di una precisa e ponderata scelta politica, in quanto:

- le funzioni che si stanno attribuendo, in realtà non sono "nuove funzioni" ma possono essere ricondotte a quelle previste dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 56 del 2015, giacché come emerge chiaramente dall'articolo 3 la Provincia deve principalmente occuparsi di affidare il servizio di protezione giuridica ai soggetti del terzo settore che poi provvederanno alla concreta attività di gestione (in questo senso possono essere fugate le preoccupazioni del CAL circa l'adeguatezza, in termini di risorse, organizzazione e personale, a disposizione delle province per l'espletamento dei compiti attribuiti);
- proprio la precisa consapevolezza dello stato reale nel quale versano oggi le Province e il loro essere sospese in una sorta di "limbo ordinamentale indefinito", induce a valorizzare l'ente che, se è vero che è stato profondamente indebolito sul piano politico-istituzionale, funzionale, organizzativo e finanziario dal legislatore ordinario (che sia a livello statale che regionale ne aveva previsto – con discipline auto qualificatesi transitorie - il progressivo superamento), è altresì vero che è stato confermato a pieno titolo quale "ente costitutivo della Repubblica" dall'esito del referendum costituzionale del 2016. La scelta è stata fatta, dunque, nella speranza che si possa finalmente riaffacciare nel dibattito politico l'annosa e per certi versi irrisolta questione dell'assetto territoriale sardo e che il quadro istituzionale, oggi fortemente discontinuo, possa riallinearsi alle norme costituzionali.

In assenza di norme che consentano di distinguere in modo netto e chiaro il ruolo degli enti di area vasta (e le relative funzioni) da quello delle forme associative dei comuni, non esiste "una dimensione ordinamentale ottimale per l'attuazione e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti" (si veda il parere del CAL), ergo la scelta di incardinare le funzioni nella Provincia non è meno valida o legittima della scelta di incardinarle nell'ambito PLUS.

All'esito del confronto chiarificatore con il CAL, recepite molte delle osservazioni contenute nel parere della Prima Commissione e essendo decorso infruttuosamente il termine per l'espressione del parere finanziario, la Sesta Commissione ha licenziato il testo, all'unanimità dei presenti, e nominato relatore per l'Aula l'on Rossella Pinna.

Le attuali tendenze demografiche del nostro Paese, caratterizzate dal fenomeno dell'invecchiamento della popolazione e dalla drastica diminuzione delle nascite, prefigurano un generale mutamento della configurazione della popolazione con prevedibili effetti sull'aumento delle disabilità. Tale mutamento impone, doverosamente, un rafforzamento delle tutele nei confronti delle persone fragili, non solo sul versante clinico-assistenziale ma anche su quello della tutela dei diritti umani e degli interessi economici e personali.

Il progetto di legge n. 164 si muove coerentemente col dettato costituzionale, articolo 3, e con le più recenti disposizioni normative sui diritti umani, a distanza di oltre dieci anni dall'emanazione della legge n. 6 del 2004 istitutiva dell'amministratore di sostegno e alla luce delle criticità rilevate dalla sua applicazione, si pone l'obiettivo di potenziare i servizi a sostegno delle persone anziane, disabili o temporaneamente inabili e delle loro famiglie, attraverso la creazione di un regime di protezione più efficiente e più corrispondente agli effettivi e contingenti bisogni della persona fragile.

Com'è noto l'amministratore di sostegno è una persona nominata, con decreto, dal Giudice Tutelare col compito di assistere, sostenere e rappresentare chi, per effetto di problematiche di tipo fisico o psichico, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana. Si tratta, come detto, di una figura introdotta con la legge n. 6 del 2004 che ha lo scopo di garantire una sorta di "protezione giuridica", senza tuttavia limitare in modo eccessivo, come avverrebbe con una sentenza di interdizione, la capacità di agire dell'amministrato.

L'amministrazione di sostegno ha il pregio di essere un istituto giuridico di facile accesso per le famiglie, attivabile senza patrocinio legale e dunque senza costi; permette con relativa facilità la rappresentanza giuridica di ogni persona maggiorenne con scarsa autonomia sul piano intellettuale funzionale e critico, garantendo il pieno rispetto delle sue capacità e delle residue autonomie.

Grazie a questa importante riforma del codice civile ogni persona fragile giuridicamente rappresentata può oggi avere una piena dignità di persona, pari opportunità e reali diritti di cittadinanza perché attraverso le azioni del suo "giuridico rappresentante" può curare i propri interessi, ottenere una buona amministrazione dei propri beni, esprimere le proprie personali volontà e far valere le proprie aspirazioni, essere partecipe e protagonista delle scelte che la riguardano, avere accesso ed esigere i propri diritti.

In questi anni di concreta esperienza applicativa della legge n. 6 del 2004, tuttavia, non può sottacersi, che l'istituto abbia evidenziato qualche elemento di criticità: una certa eterogeneità nell'applicazione della norma, verosimilmente causata dall'assenza di linee guida e d'indicazioni uniformi, un numero eccessivo di decreti verso sindaci e assessori comunali, che si riflette negativamente sullo svolgimento del delicato ruolo di amministratore di sostegno, la mancanza di un coordinamento in ambito regionale tra tribunali, uffici del giudice tutelare ed enti locali, l'assenza di una rete di supporto per gli incaricati, una formazione e informazione carente lasciata soltanto all'iniziativa di alcuni comuni attraverso i Plus.

Attualmente in Sardegna sono oltre 12 mila le procedure aperte nei tribunali della Regione (7500 a Cagliari, 160 a Nuoro, 1969 a Sassari, 1480 a Oristano, 405 a Lanusei e 719 a Tempio, comprese le zone di La Maddalena e Olbia), e il numero delle persone beneficiarie della misura cresce negli anni ad un ritmo esponenziale, segnale di un aumentato bisogno, tale da rendere sempre più pressante l'esigenza di creare elenchi delle persone disponibili a tale servizio.

Su queste premesse, la proposta di legge in esame, ha tenuto conto dei bisogni segnalati dagli attori istituzionali, dalle Associazioni e dai familiari delle persone destinatarie dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

In attuazione della legge nazionale, oltre alla riconferma dei principi cardine, la norma regionale si pone l'obiettivo di promuovere e sostenere la diffusione di percorsi di conoscenza, sensibilizzazione e divulgazione dell'istituto, individuando una rete di servizi e iniziative a supporto dello stesso con misure di protezione e interventi commisurati alle reali esigenze di protezione.

Oltre alle finalità di cui all'articolo 1, la norma all'articolo 2 prevede una serie di interventi diversificati con l'adozione di un modello organizzativo omogeneo sul territorio regionale e negli ambiti territoriali, che passa attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di un ampio numero di attori cui affidare compiti specifici e complementari, conferendo ai comuni, naturali interpreti dei bisogni delle comunità locali, alle autorità, al mondo del volontariato, alle famiglie, ai giudici tutelari, un ruolo attivo e strategico.

Nell'ottica di un reale approccio all'Istituto dell'amministrazione di sostegno funzionale anche all'individuazione dei soggetti ai quali ricorrere per la nomina, appare inoltre opportuna una preparazione formativa di base, posto che non sempre gli amministratori chiamati all'incarico sono pienamente informati dei doveri e delle responsabilità che lo stesso comporta.

Negli articoli 3, 3 bis e 5, in armonia con le norme regionali, con la normativa sulla privacy e il sistema integrato dei servizi alla persona (legge regionale n. 23 del 2005), il modello individuato amplia la gamma dei servizi offerti con l'istituzione di nuove strutture, denominate Uffici di protezione giuridica (UPG), corrispondenti territorialmente alla Città metropolitana di Cagliari e alle province e alle zone omogenee (articolo 25, comma 3, legge regionale n. 2 del 2016), la cui gestione è affidata alle associazioni del terzo settore. Gli uffici, attraverso un servizio permanente e gratuito per gli utenti, potranno supportare, previa concertazione e confronto in sede di programmazione indetta ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2005, l'amministratore nei diversi campi in cui opera: legale, amministrativo, economico e sociale, con l'ulteriore compito di rilevare i bisogni delle famiglie, delle persone fragili e degli amministratori stessi.

La Regione promuove, in sinergia con gli UPG, una rete diffusa di servizi di supporto all'amministrazione di sostegno presso gli uffici dei servizi sociali comunali per il tramite dei PLUS, che collaborano con gli UPG di riferimento per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, e comunica, inoltre, l'elenco aggiornato annualmente dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore alla direzione generale competente che ne cura la tenuta ai fini statistici e conoscitivi, e lo rende disponibile agli uffici dei giudici tutelari.

L'articolo 7 e 8 disciplinano rispettivamente le misure attuative e le disposizioni finanziarie.

La proposta prevede uno stanziamento complessivo di 350.000 euro, per l'istituzione degli UPG, che comprende inoltre l'istituzione di un apposito fondo finalizzato a erogare, per particolari casi sociali, un rimborso alle spese sostenute dagli amministratori, secondo il criterio dell'equo indennizzo, nonché un eventuale rimborso degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in ragione della loro funzione, quando l'entità del patrimonio dell'amministrato lo giustifichi, e infine l'erogazione d'incentivi alle associazioni di rilevanza locale che collaborino nell'attività di promozione e di sensibilizzazione della figura dell'amministratore di sostegno.

Considerato il carattere prevalentemente volontaristico e gratuito della funzione, la proposta di legge esclude i rimborsi ovvero l'equo indennizzo alle categorie dei coniugi/conviventi/altra parte dell'unione civile/figli, ecc., con lo scopo di scoraggiare all'origine ogni ipotesi d'intento speculativo o di sfruttamento dell'amministrato, esaltando invece il ruolo del terzo settore e lo spirito del volontariato, richiamando così, implicitamente, i doveri all'assistenza e al sostentamento, desumibili dalle molteplici disposizioni legislative in cui rilevano veri e propri obblighi in capo a parente e affini.

La norma che oggi andiamo ad approvare, considera lo strumento dell'amministrazione di sostegno nel progetto di vita individualizzato delle persone fragili e col coinvolgimento del terzo settore realizza un'articolata infrastrutturazione sociale, sviluppa nuovi livelli di responsabilità sociale, promuovendo sinergie con le istituzioni, diffondendo e radicando servizi di ascolto, formazione, accompagnamento, garantendo, infine, supporto al ruolo di amministrazione di sostegno sia di famigliari che volontari.

É obbiettivo della rete regionale degli amministratori di sostegno mettere in relazione l'attività degli amministratori di sostegno per raccogliere le migliori esperienze, investire nella loro formazione e monitorarne fabbisogno e funzioni.

In attuazione della legge nazionale, altre regioni si sono misurate nel disciplinare questa materia; la regione Emilia Romagna (legge regionale n. 11 del 2009) il Friuli Venezia Giulia (legge regionale n. 19 del 2010), la provincia autonoma di Trento (legge provinciale n. 4 del 2011) e recentemente anche la regione Veneto (legge regionale n. 10 del 2017). Altre regioni hanno fatto esplicito richiamo alle proprie leggi finanziarie per l'attivazione di servizi o sportelli gratuiti di informazione e divulgazione dell'istituto com'è il caso della regione Toscana articolo 52, legge regionale n. 1 del 2012).

Auspichiamo che grazie all'applicazione delle norme contenute in questo provvedimento, l'istituto dell'amministrazione di sostegno, correttamente diffuso e impiegato, sia sempre più in grado di consentire alle persone fragili di tendere alla piena realizzazione di sé, nel rispetto della persona umana.

Questo è dunque l'esito, e in parte la testimonianza dello sforzo messo in campo per qualificare le politiche regionali, e per questo esprimo un sentito ringraziamento ai colleghi di commissione, al Presidente Perra e a tutti gli attori coinvolti che con la loro preziosa collaborazione, le osservazioni e le proposte, hanno contribuito in maniera partecipata a costruire una norma che nel fare il "tagliando" a una legge nazionale contestualizza i servizi in ambito regionale.

Si è trattato anche di una spinta sinergica del principio di sussidiarietà e di valorizzazione delle energie solidali, che rispecchia, fortemente, per tradizione e cultura di valori, la nostra realtà sarda, dove la solidarietà è un valore irrinunciabile.

È stato così tracciato un percorso legislativo, in una stagione dalle innegabili difficoltà, che si è trasformato in una vera occasione di costruzione di una pagina di buona politica, una scelta di civiltà, al servizio della persona, esattamente come quella che mettiamo a fondamento della nostra idea di società e che ci fa fare un passo in avanti importante per affiancare le persone fragili e le loro famiglie.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sesta Commissione ne auspica un'immediata presa in esame e approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

Relazione tecnica

sulla quantificazione degli oneri e sull'individuazione delle risorse necessarie per dar loro copertura

L'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006 prevede che le Commissioni consiliari competenti possano richiedere alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla richiesta.

Giacché la Giunta regionale, non ha trasmesso la predetta relazione tecnica, la Commissione di merito ha ritenuto di procedere, determinando l'importo complessivo dello stanziamento in euro 350.000 e demandando ad una successiva deliberazione della Giunta regionale (da adottarsi previo parere della Commissione), la ripartizione, nei limiti dello stanziamento complessivo, delle risorse necessarie per la realizzazione dei singoli interventi.

1. Quantificazione degli oneri di spesa

La quantificazione degli oneri in complessivi euro 350.000 annui è stata fatta stimando "l'importo teorico massimo" (teorico in quanto l'esatta quantificazione compete alla Giunta ai sensi dell'art. 7) da destinare ai singoli interventi previsti ossia:

Intervento 1 (Affidamento dell'UPG della gestione del servizio - UPG agli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione sociale): si è ipotizzato un importo medio, comprensivo di eventuali spese di istruttoria, di euro 30.000 annuali per singolo affidamento. L'importo di 30.000 euro appare congruo in considerazione del fatto che:

- l'affidatario è un soggetto del Terzo settore che opera senza scopo di lucro;
- tra i compiti dell'affidatario, la legge non pone, quello particolarmente oneroso della gestione istituzionale dell'Amministrazione di Sostegno;
- che gli affidatari, grazie alla creazione della rete, potranno contare sulla collaborazione e il supporto dei soggetti pubblici o privati a vario titolo coinvolti nell'attuazione della legge.

L'importo medio di 30.000 andrà moltiplicato per gli UPG previsti dalla legge (uno per la Città metropolitana e uno per provincia e/o zona omogenea). Quindi l'importo complessivo previsto è di euro 270.000.

Intervento 2 (Fondo per il rimborso spese degli amministratori di sostegno): la proposta di legge prevede un tetto di spesa, che si potrebbe fissare in euro 30.000.

Intervento 3 (rimborso polizze): la proposta di legge prevede un tetto di spesa, per cui si potrebbe ipotizzare il limite massimo di risorse erogabili pari a euro 30.000.

Ai fini della determinazione del tetto di spesa degli interventi 2 e 3 occorre tenere conto della circostanza che la platea dei beneficiari è molto circoscritta, in considerazione del fatto che l'incarico viene conferito prioritariamente a soggetti (i familiari dell'amministrato), soggetti che non beneficiano degli interventi ai sensi dell'art. 2 comma 2 e che il rimborso viene corrisposto esclusivamente nei casi di incapacità dell'amministrato.

Intervento 4 (incentivi alle associazioni): si è ipotizzato un tetto di spesa di 20.000 euro.

Copertura finanziaria:

Per gli anni 2018-2020 la legge viene finanziata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 7 programma 1 titolo 1 (per la parte non impegnata), con la precisazione che, dalle interlocuzioni anche informali con la Giunta è emerso che la suddetta riduzione non pregiudica l'attuazione dei programmi di spesa relativi alla Missione ridotta.

A decorrere dal 2021 la Regione provvede al finanziamento con legge di bilancio.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

intervento	Art.	Descrizione spese	Tipologia	A/P	Importi teorici annuali e criteri di quantificazione	2018	2019	2020
1 UPG (affidamento del servizio)	Art. 3 e Art. 2 lett. a), b), c) e d)	Spese per la gestione del servizio che l'ente gestore affida a un soggetto del terzo settore, che dovrà svolgere: a) attività di consulenza; b) attività di raccordo con gli uffici dei giudici tutelari; c) promozione di azioni di informazione, orientamento, diffusione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, eventi, corsi di formazione e aggiornamento; d) rilevazione dei bisogni e delle esigenze delle famiglie, delle persone fragili, degli amministratori di sostegno e delle organizzazioni coinvolte.	Spesa corrente	Annuale	€ 270.000: di cui euro 30.000 importo medio convenzione X 9 UPG	€ 350.000 da ripartire con deliberazione della Giunta tra gli interventi 1,2,3 e 4.	€ 350.000 da ripartire con deliberazione della Giunta tra gli interventi 1,2,3 e 4.	€ 350.000 da ripartire con deliberazione della Giunta tra gli interventi 1,2,3 e 4. i
2 Fondo per rimborso spese	Art. 2 lett. e)	Fondo finalizzato a erogare, nei limiti della sua capienza , agli amministratori di sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi, un rimborso alle spese sostenute, secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile le modalità; le risorse economiche sono erogate in favore dei comuni territorialmente competenti per residenza anagrafica del soggetto sottoposto a protezione	Spesa corrente	Annuale	€ 30.000 tetto di spesa			
3 Rimborso polizze assicurative	Art. 2 lett. f)	Rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate , degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative	Spesa corrente	Annuale	€ 30.000 tetto di spesa			

4 incentivi alle associazioni	Art. 2 lett. g)	Incentivi alle associazioni a rilevanza locale per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.		annuale	€ 20.000 tetto di spesa			
--	----------------------------------	--	--	---------	-----------------------------------	--	--	--

Parere della Prima Commissione permanente

La Prima Commissione permanente ha preso in esame la proposta di legge n. 164 nella seduta del 5 aprile 2017 al fine di esprimere il parere.

Nella medesima seduta, a maggioranza, apprezzando il complessivo impianto della proposta, ha espresso il richiesto parere per le parti ricadenti nella propria competenza, con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 2:

Rapporti con la legislazione statale in vigore

Il comma 2 prevede il divieto di ricevere rimborsi e contributi agli amministratori di sostegno che hanno particolari legami con il beneficiario (coniuge, parente, ecc.). La disciplina evidenziata potrebbe avere ricadute nella materia di competenza statale "Ordinamento civile". La Prima Commissione, per questo e per altri simili aspetti attinenti alla medesima materia, anche in seguito alle perplessità evidenziate da un componente della minoranza, suggerisce alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente la citazione o il rimando alla normativa statale eventualmente esistente, nei confronti della quale la legislazione regionale dovrebbe risultare coerente.

Il comma 3 prevede l'utilizzo di dati raccolti. Poiché i dati raccolti potrebbero (anche se incidentalmente) riguardare dati sensibili, la Prima Commissione invita la Commissione di merito a valutare se richiamare esplicitamente la normativa statale sulla protezione dei dati personali che la legge regionale è tenuta a rispettare. Per quanto si possa considerare implicito tale rispetto, il richiamo potrebbe infatti essere utile al fine di evitare eventuali rilievi.

2. In riferimento all'articolo 3:

L'articolo (in parte integrato e modificato nel testo della Commissione) prevede il sostegno e la promozione da parte della Regione di "Uffici di protezione giuridica" in ciascuna provincia e, eventualmente, nelle cosiddette "zone omogenee" di cui alla legge regionale n. 2 del 2016, coincidenti con i territori delle province soppresse di istituzione regionale. La disposizione (comma 1 bis, aggiunto dalla Commissione), attribuendo la gestione degli uffici alle province, prevede, dunque, una specifica e nuova funzione in capo a tali enti intermedi.

Coerenza con l'ordinamento degli enti locali sardo

Nel merito (anche mediante la consultazione del Consiglio delle autonomie locali ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005) la Prima Commissione invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di attribuire funzioni a un ente (la Provincia) che, a causa delle note vicende, dovrebbe essere sottoposto a una nuova riforma. In seguito al riassetto del sistema complessivo degli enti locali, introdotto con la riforma regionale del 2016 (che prevede il progressivo superamento della provincia) e in seguito all'esito del referendum costituzionale del 2016 (che, invece, ha confermato la provincia come "ente costitutivo della Repubblica"), dovrebbero infatti essere reimpostati l'assetto di fondo e i contorni dell'ordinamento delle province sarde. Inoltre, in relazione all'istituzione dell'"Ufficio di protezione giuridica", qualora si dovesse mantenere l'impostazione adottata nella proposta, la Prima

Commissione, per coerenza con il sistema degli enti locali sardo, ritiene che sia necessario fare riferimento anche alla Città metropolitana di Cagliari.

Coerenza e raccordo con la legislazione regionale in vigore in materia di funzioni degli enti locali

Sotto il profilo tecnico la Commissione suggerisce alla Commissione di merito di inserire la previsione con cui si attribuiscono le citate nuove funzioni alle province e alla Città metropolitana, anche nella legge che disciplina in via generale e organica la materia (in particolare la legge regionale n. 23 del 2005).

3. In riferimento all'articolo 3 bis:

L'articolo, inserito nel testo della Commissione, coinvolge gli uffici dei servizi sociali comunali.

Coerenza e raccordo con la legislazione regionale in vigore in materia di funzioni degli enti locali

Anche in tal caso, sotto il profilo tecnico, la Prima Commissione suggerisce alla Commissione di merito di prevedere la disposizione sul raccordo tra le competenze dei differenti livelli di governo (province e comuni) anche nelle leggi che disciplinano in via generale e organica il riparto di funzioni riguardanti questi ambiti. Inoltre, qualora non avesse già provveduto, la Commissione suggerisce di consultare il Consiglio delle autonomie locali ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005.

4. In riferimento all'articolo 5:

Coerenza e raccordo con la legislazione regionale in vigore in materia di funzioni degli enti locali

Anche l'articolo 5 attribuisce compiti, seppure marginali, ai comuni e contestualmente affida compiti di vigilanza alla Regione. La Commissione, pertanto, ribadisce i suggerimenti formulati in relazione all'articolo 3 bis.

Organizzazione amministrativa regionale - Direzioni generali

Per coerenza con la legge regionale n. 31 del 1998 (come riformata dalla legge regionale n. 24 del 2014) la Prima Commissione suggerisce di citare la direzione generale competente per materia, senza specificare in legge, seppure solo a titolo indicativo, la denominazione della competenza della direzione.

Rapporti con la legislazione statale in vigore

Il comma 2 prevede l'utilizzo di elenchi che potrebbero (anche se incidentalmente) riguardare dati sensibili. Anche in tale caso la Prima Commissione invita la Commissione di merito a valutare se richiamare esplicitamente il rispetto della normativa statale sulla protezione dei dati personali.

5. In riferimento all'articolo 7:

Riparto di competenza normativa tra Giunta e Consiglio

La disposizione prevede in modo esplicito l'adozione, da parte della Giunta regionale, di una "disciplina" per la quale, in alcuni casi, la legge non detta regole particolarmente dettagliate. La disposizione potrebbe sollevare dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con lo Statuto speciale che, come è noto, affida la potestà regolamentare al solo Consiglio regionale. La Prima Commissione, pertanto, suggerisce alla Commissione di merito di valutare la questione eventualmente demandando alla Giunta compiti strettamente applicativi della legge piuttosto che un potere sostanzialmente normativo.

Ordinamento regionale - Principio di legalità

In riferimento ai "requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi degli amministratori di sostegno" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d): sebbene il richiamo al rispetto della legge sia già enunciato all'articolo 1 della proposta, la Commissione suggerisce di fare riferimento, anche nell'articolo 7, comma 1, lettera d), al rispetto dei requisiti previsti in via generale dalla legislazione che disciplina la materia. In tal modo si eviterebbe di affidare un eccessivo potere discrezionale a un atto della Giunta regionale riguardante ambiti e situazioni che dovrebbero trovare il proprio fondamento normativo principalmente nella legge.

Parere della Terza Commissione consiliare

Il parere richiesto con nota n. 3167 del 28 marzo 2018 non è pervenuto nei termini.

Parere del Consiglio delle autonomie locali

Con riferimento alla vs. nota dell'11 aprile 2018, n. 3675/SC, ai sensi della lettera c) del comma 7, dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 7, si comunica che in data 8 maggio 2018 il Consiglio delle autonomie locali ha deliberato il parere allegato sul testo della proposta di legge regionale n. 164.

Parere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 sulla proposta di legge n. 164 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell'amministrazione di sostegno a tutela dei soggetti deboli)

L'approccio del Consiglio delle autonomie locali nell'esame della proposta di legge n. 164 avviene con gli occhi di chi è quotidianamente impegnato sul fronte delle esigenze delle comunità territoriali e dei cittadini più deboli in particolare. La premessa sull'impostazione della valutazione della legge vuole chiarire l'intento di misurare il grado di applicabilità concreta delle norme e della capacità di raggiungere gli obiettivi, assolutamente condivisibili, della disciplina.

Ciò premesso, occorre fare immediatamente riferimento all'ultimo articolo della proposta che prevede la copertura finanziaria. Essa appare, ictu oculi, insufficiente, inadeguata rispetto all'ordinario funzionamento degli apparati amministrativi coinvolti anche nella dimensione e numero, assai spartani, degli Uffici di protezione giuridica, assegnati all'ente provinciale.

Sotto questo profilo emerge la contraddizione evidente rispetto ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza. L'attribuzione di risorse, che non possono e non devono essere esclusivamente finanzia-

rie, deve accompagnare nella proporzionata misura il conferimento di funzioni agli enti territoriali, altrimenti l'unico effetto che si produce è quello di ingenerare inappagate aspettative nei cittadini che riverserebbero le giustificate rimostranze nei confronti dei soggetti istituzionali più vicini e meno responsabili della loro delusione.

Con riguardo all'organizzazione amministrativa a cui attribuire le funzioni di gestione, il dettato dell'articolo 3 della proposta sembra dimostrare l'inconsapevolezza dello stato reale della dimensione provinciale sul piano strutturale, finanziario ed organizzativo. Spiace constatare che il legislatore regionale abbia completamente dimenticato che le province sono da diversi anni prive di effettiva rappresentanza politica, diretta o indiretta, e soggette dapprima a liquidazione predatoria da parte dello Stato ed attualmente sospese in un limbo ordinamentale indefinito. Per questo motivo è irrazionale sottovalutare che i comuni in tutti questi anni di crisi sono stati il più prossimo argine alla crisi e il maggiore sostegno alla tutela e alla dignità dei cittadini. Per questo motivo nella valutazione della dimensione ordinamentale ottimale per l'attuazione e per un effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Consiglio delle autonomie locali ritiene che la gestione delle funzioni e dei compiti conferiti siano incardinati nei piani locali unitari dei servizi (PLUS), seppure avuto riguardo alle diverse potenzialità di funzionamento rispetto alle dimensioni dei comuni che li compongono. Detto modello organizzativo presenta adeguatezza di intervento per dimensione e per ricchezza di competenze nonché adeguata rappresentanza territoriale.

Per quanto sopra, si valuta negativamente l'impatto di efficacia della presente legge sulle tematiche che si propone di curare e si chiede apposita audizione presso la competente commissione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione dell'amministratore di sostegno, quale strumento di miglior tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.

Art. 2

Interventi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, in raccordo con altri enti territoriali o autorità, Asl, Servizi sociali, Centri di servizio per il volontariato, Giudici tutelari, Ordini professionali, comuni, Unioni dei comuni, Province, nonché altri soggetti pubblici o privati interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, sostiene e promuove la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- b) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno;
- c) supporto alla creazione di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), con la presente legge, detta norme per la promozione e la valorizzazione della figura dell'amministratore di sostegno.

Art. 2

Interventi

1. La Regione, in raccordo con enti, autorità, soggetti pubblici, privati e del Terzo settore (ETS) che operano nell'ambito del volontariato, interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, sostiene e promuove la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) informazione e formazione delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
- b) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno;
- c) supporto alla creazione di una rete regionale tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
- d) formazione e aggiornamento delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- e) istituzione di un fondo finalizzato a erogare,

- d) formazione delle persone che intendono svolgere il ruolo di amministratore di sostegno;
- e) per i casi sociali senza patrimonio, istituzione di un apposito fondo finalizzato a erogare agli amministratori di sostegno un'indennità, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 379 del codice civile, come richiamato dall'articolo 411 del codice civile;
- f) sollievo e conseguente sgravio in favore degli amministratori di sostegno che, in ragione della loro funzione, stipulano polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, nonché, a tutela dell'amministratore di sostegno nello svolgimento dell'incarico, finalizzate alla copertura dei rischi derivanti dall'amministrazione del patrimonio della persona amministrata, quando questo è insufficiente a garantire le spese per detti oneri;
- g) gli interventi di cui alla lettera e) ed f) non si applicano per i familiari del soggetto tutelato, fino al quarto grado di parentela;

2. La Regione, inoltre, promuove:

- a) l'attivazione di un tavolo regionale di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge;
- b) la diffusione e la valorizzazione di studi, ricerche e buone pratiche in tema di amministrazione di sostegno;
- c) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale con lo scopo di monitorare l'attuazione della presente legge;
- d) incentivi alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

Art. 3

Ufficio di protezione giuridica

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di strutture di consulenza in materia legale, economica, sociale e sanitaria, denominate "Ufficio di protezione giuridica" (UPG), almeno una per ambito provinciale, finalizzate a supportare gli amministratori di sostegno per le esigenze legate al loro operato.

- nei limiti della sua capienza, agli amministratori di sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi, un rimborso alle spese sostenute, secondo il criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile;
- f) rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative contratte in favore degli amministratori di sostegno in ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia insufficiente a garantire le spese per detti oneri;
- g) incentivi alle associazioni a rilevanza locale per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere e) e f), non si applicano quando l'incarico di amministratore di sostegno è conferito al coniuge, all'altra parte dell'unione civile, al convivente di fatto, a un parente entro il quarto grado o a un affine entro il secondo grado del beneficiario.

3. La Regione, inoltre, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove:

- a) l'attivazione di un tavolo regionale di coordinamento con tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge;
- b) la diffusione e la valorizzazione di studi, ricerche e buone pratiche in tema di amministrazione di sostegno;
- c) la sistematizzazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati raccolti a livello regionale con lo scopo di monitorare l'attuazione della presente legge.

Art. 3

Ufficio di protezione giuridica e servizio di supporto all'amministratore di sostegno

1. La Regione promuove e sostiene l'istituzione di apposite strutture denominate "Ufficio di protezione giuridica" (UPG), almeno una per la città Metropolitana e una per provincia e/o zona omogenea di cui all'articolo 25, comma 3, legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino

2. La gestione dell'UPG può essere affidata a uno o più soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 6, mediante apposite convenzioni o protocolli d'intesa, come stabilito con il regolamento di cui all'articolo 7.

del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

1 bis. La presenza degli UPG è assicurata nei maggiori comuni compresi quelli delle zone omogenee ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2016, anche mediante l'apertura di sportelli di prossimità.

2. In considerazione della specificità delle competenze assegnate, la provincia e la città metropolitana affidano la gestione del servizio - UPG agli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione sociale, regolarmente iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), o, nelle more della sua istituzione, nei registri regionali attualmente esistenti.

3. L'UPG offre un servizio gratuito agli utenti e svolge i seguenti compiti:

- a) attività di consulenza in materia legale economica e sociale;
- b) attività di raccordo con gli uffici dei giudici tutelari;
- c) promozione di azioni di informazione, orientamento, diffusione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, eventi, corsi di formazione e aggiornamento;
- d) rilevazione dei bisogni e delle esigenze delle famiglie, delle persone fragili, degli amministratori di sostegno e delle organizzazioni coinvolte.

4. L'UPG, previa concertazione e confronto in sede di Conferenza di programmazione indetta ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2005, supporta gli amministratori di sostegno, i comuni e gli enti pubblici e privati per le esigenze legate al loro operato.

Art. 3 bis

Rete regionale

1. La Regione promuove, in sinergia con gli UPG, una rete diffusa di servizi di supporto

all'amministrazione di sostegno presso gli uffici dei servizi sociali comunali per il tramite dei Piani locali unitari dei servizi (PLUS), che collaborano con gli UPG di riferimento per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati.

Art.4

Sportello dell'amministratore di sostegno

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la gestione, mediante Piani locali unitari dei servizi (PLUS) di uno o più Sportelli denominati "Sportello dell'amministratore di sostegno".

2. Lo sportello ha i seguenti compiti:

- a) attività di raccordo con gli uffici dei giudici tutelari;
- b) promozione di azioni di informazione, diffusione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, eventi, corsi di formazione e aggiornamento;
- c) di osservatorio dei bisogni e delle esigenze delle famiglie, delle persone fragili, degli amministratori di sostegno e delle organizzazioni coinvolte.

Art. 5

Elenchi degli amministratori di sostegno

1. I comuni, per il tramite dei PLUS, raccolgono e conservano l'Elenco dei soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, valutandone il possesso dei requisiti.

2. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a fini statistici e conoscitivi, l'elenco regionale degli amministratori di sostegno.

3. Gli enti gestori trasmettono, annualmente, alla Regione gli elenchi dei soggetti iscritti.

Art.4

Sportello dell'amministratore di sostegno

(soppresso)

Art. 5

Elenchi degli amministratori di sostegno

1. I PLUS, per il tramite dei comuni, raccolgono e curano l'elenco dei soggetti che si dichiarano disponibili a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno, valutandone il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti.

2. I PLUS, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella inerente il trattamento dei dati personali, comunicano annualmente l'elenco aggiornato previsto dal comma 1 alla direzione generale competente per materia, che ne cura la tenuta ai fini statistici e conoscitivi e che mette l'elenco a disposizione degli uffici dei giudici tutelari.

3. La Regione vigila sull'attività di cui al comma 1.

Art. 6

Registro regionale dei soggetti
del privato sociale

1. La Regione istituisce presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale un registro regionale, suddiviso per ambiti provinciali, nel quale sono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nell'ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.

Art. 7

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, e in ossequio alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988, Rioridino delle funzioni socio-assistenziali), sono disciplinati in particolare:

- a) le forme di finanziamento verso i vari soggetti, per gli interventi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 2;
- b) le modalità di rimborso degli oneri previsti dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2;
- c) lo schema di convenzione e protocollo d'intesa previsto dal comma 2 dell'articolo 4;
- d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 5;
- e) i criteri per l'istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
- f) i requisiti per l'iscrizione nel registro dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 6;
- g) i criteri per l'istituzione e la tenuta del registro stesso.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

Art. 6

Registro regionale dei soggetti
del privato sociale

(soppresso)

Art. 7

Misure attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro sessanta giorni dalla proposta, decorsi i quali la Giunta regionale ne prescinde, sono disciplinati in particolare:

- a) la ripartizione, nei limiti dello stanziamento complessivo previsto dalla presente legge, delle risorse necessarie per la realizzazione dei singoli interventi;
- b) le modalità per l'assegnazione di risorse economiche in favore dei comuni territorialmente competenti per residenza anagrafica del soggetto sottoposto a protezione, ai fini della gestione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
- c) le modalità e le procedure per l'assegnazione delle erogazioni monetarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g);
- d) nel rispetto delle disposizioni della legge 6/2004, i requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi degli amministratori di sostegno.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 150.000 annui, si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB S05.03.007.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 350.000 annui, a decorrere dall'anno 2018, si provvede per gli anni 2018-2020 con le variazioni di bilancio di cui al comma 2 e a decorrere dal 2021 con legge annuale di bilancio.

2. Ai sensi del comma 1 nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020, sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 12 - programma 07 - titolo 1

2018	euro	350.000
2019	euro	350.000
2020	euro	350.000

In diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1 - cap. SC06.0177

2018	euro	350.000
2019	euro	350.000
2020	euro	350.000.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).